

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Il giorno 25 febbraio 2025, alle ore 13.0, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico, viene sottoscritta l'Ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Sen. O. JANNUZZI" - ANDRIA.

La suddetta Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

PER LA PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico pro-tempore, prof Giuseppe MONOPOLI



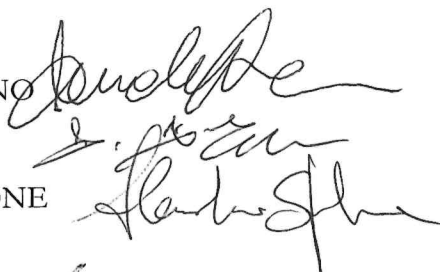
PER LA PARTE SINDACALE

RSU d'istituto:

prof.ssa Annalisa ALICINO

prof. Domenico D'ELIA

prof. Alessandro SPADONE



Terminale Associativo Sindacale

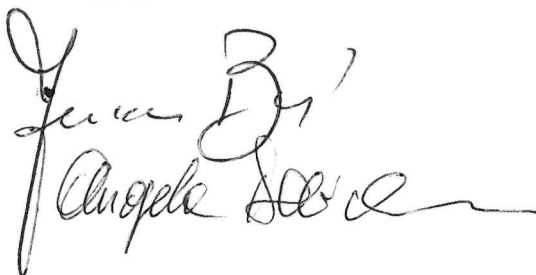
prof.ssa Luisa OLIVIERI



Sindacati Territoriali

CISLSCUOLA dott. Francesco BASILE

FLC-CGIL dott.ssa Angela DELL'OLIO



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il presente contratto si articola in due parti:

1. PARTE NORMATIVA

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro - Comparto Istruzione e Ricerca - sez. Scuola, art. 22 comma 4 lettera C) punti c.1, c.5, c.6, c.8, c.9

2. PARTE ECONOMICA

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione, l'attribuzione e la determinazione dei compensi di cui all'art. 22 comma 4 lettera C) punti c.2, c.3, c.4, c.7

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Monopoli, dell'Istituto Tecnico Industriale "Sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata. La procedura si deve concludere entro 15 giorni.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art.5 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
 - b. Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
 - c. Informazione (art.22 comma 9 lettera b).

Art. 6 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016 -2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell' art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario di verso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016 -2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
3. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano terra,

in prossimità dell'atrio, e di una bacheca elettronica sul sito web della Scuola, e sono responsabili dell'affissione e pubblicazione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.

2. Ogni documento affisso alle bacheche di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali della sala consiliare, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale; possono usufruire degli strumenti (fotocopiatori, computer e telefono) di proprietà della Scuola con modalità e in orari concordati con il Dirigente Scolastico.
5. Il dirigente trasmette, per posta elettronica, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
6. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.

Art. 11 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa entro i termini indicati dall'amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica, o la durata di 3 ore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto regionale.
5. Il personale docente può aderire all'assemblea sindacale per un numero di ore inferiore a quello previsto, purché tale adesione parziale sia relativa a ore intere e non frazioni orarie, e non comporti interruzione e ripresa del servizio.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato (ai sensi dell'art.8, comma 6 del Contratto integrativo regionale comparto scuola), si considera convenzionalmente riportato alle **ore 8,00** l'inizio delle attività e alle **ore 13,00** il termine delle medesime attività.

Per le assemblee svolte nelle ultime ore di lezione, nel caso di docente in servizio alla sesta ora:

- se il servizio inizia dopo la prima ora, la sesta ora verrà anticipata all'ora immediatamente precedente a quella di inizio del servizio
 - se il servizio inizia alla prima ora, la sesta ora verrà anticipata alla prima ora libera del giorno stesso. In mancanza di un'ora libera nel giorno interessato, non si darà luogo ad alcun anticipo
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio solo di n.2 unità di collaboratori scolastici nella sede, di cui uno addetto al centralino, e di n.1 assistente amministrativo;
 - b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso/degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico con n.1 unità di personale, nonché la sorveglianza dei n.4 piani in cui sono allocate le classi (una unità di collaboratore scolastico per piano), e almeno



n. 1 unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione nell'anno scolastico, secondo l'ordine alfabetico.

9. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie.
10. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.
11. L'individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:
 - disponibilità volontaria;
 - rotazione nell'anno scolastico, secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 13 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 - 9 - 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di tre giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

CAPO III – PROTOCOLLO D'INTESA IN CASO DI SCIOPERO

Art. 14- Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente protocollo si applicano a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'istituto con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 15 – Servizi pubblici essenziali e relativi contingenti

1. È garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero da parte di contingenti di personale, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri diritti costituzionalmente tutelati.
2. Si individuano i seguenti servizi e relativi contingenti:

A. istruzione scolastica

- a1) *attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;*

Contingenti: docenti interessati, n.1 assistente amministrativo, n.1 assistente tecnico, n.2 collaboratori scolastici



a2) *vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;*

Non applicabile

a3) *vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.*

Non applicabile

B. Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone

b1) *raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;*

Contingente: **n. 1 collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati.**

b2) *servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;*

Non applicabile

C. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico

c1) *vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;*

Contingente: **n.1 assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, n.1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse**

c2) *attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.*

Non applicabile

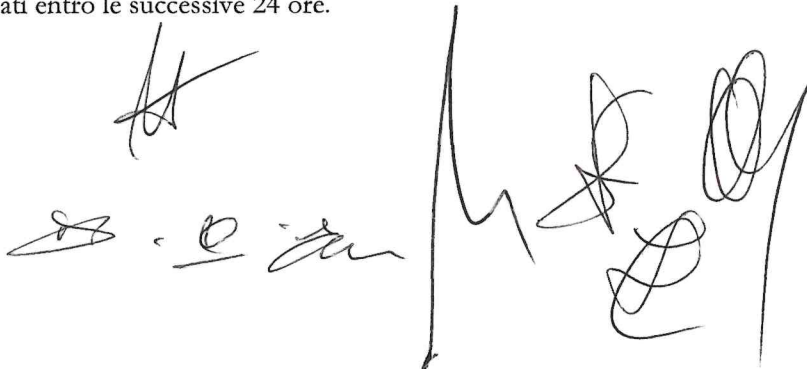
D. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento

d1) *adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.*

Contingente: **DSGA, n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico**

Art. 16 – Criteri di individuazione del contingente di lavoratori

1. Il Dirigente Scolastico individua i lavoratori interessati sulla base del criterio della volontarietà e, in subordine, del criterio di rotazione.
2. In ogni caso, per garantire le prestazioni indispensabili, il Dirigente Scolastico tenderà ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.
3. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – anche sulla base della comunicazione del personale – i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti di cui al precedente art. 2 e secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione. La sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.



TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 18 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 19 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Le attività curricolari della scuola iniziano alle ore 08.00 e terminano il mercoledì, venerdì e sabato, alle ore 13.00, il lunedì (per le prime classi), il martedì e giovedì (per tutte le classi) alle ore 14.00, con l'apertura dell'istituto alle ore 07.00 e chiusura eventualmente protratta, in presenza di attività programmate nel PTOF, sino alle ore 20.00.
2. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano o pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
3. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
4. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) **Per il personale Ausiliario:**
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita, il mercoledì, venerdì e sabato (quando le lezioni terminano alle ore 13:00) potrà essere anticipato di mezz'ora, a condizione che, il mattino seguente, l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.
 - b) **Per il personale Assistente Amministrativo:**
 - Flessibilità in ingresso e in uscita, con un'oscillazione massima di trenta minuti rispetto all'orario di servizio. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/2.

c) **Per il personale Assistente Tecnico:**

- Flessibilità in ingresso e in uscita con un'oscillazione massima di quindici minuti rispetto all'orario di servizio; l'uscita anticipata è concessa solo in assenza delle classi in laboratorio.

5. Il recupero delle giornate di chiusura prefestiva dovrà avvenire prioritariamente nel periodo di svolgimento della normale attività didattica. Solo in subordine, e con richiesta motivata, si potrà ricorrere ad ulteriori istituti contrattuali quali ferie e straordinari. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate.

Art. 20 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale cinque giorni prima, salvo imprevisti di varia natura e aventi carattere di urgenza che possano determinarsi nel corso dell'anno; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o registro elettronico.
2. La pubblicazione degli avvisi verrà effettuata, nelle giornate lavorative, in un orario compreso tra le 7.50 e le 17.00 dal lunedì al venerdì e fino alle 14.00 il sabato. Si intende in ogni caso formalmente effettuata alle ore 7.50 del giorno lavorativo immediatamente successivo l'eventuale pubblicazione in giornate e/o in orari al di fuori di quelli previsti.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

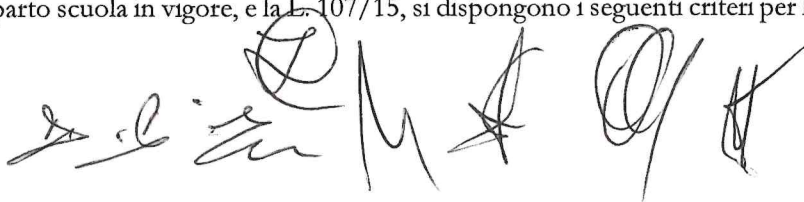
Adozione provvedimenti

Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a

- esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative.
1. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
 2. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
 3. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita un'adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 22 - Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

1. Premesso che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto-dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità, visti gli art. 63 e 64 (comma 1 e comma 13) del CCNL del comparto scuola in vigore, e la L. 107/15, si dispongono i seguenti criteri per la fruizione



dei permessi relativi alla formazione.

2. Per garantire una piena funzionalità dell'istituzione scolastica senza pregiudicare il diritto alla formazione del personale si ritiene che potranno partecipare contemporaneamente ad iniziative di formazione fino a due docenti (purché non in servizio nella stessa classe) e una unità di personale ATA. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avverrà con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. In caso di richieste concomitanti saranno utilizzati i seguenti criteri:

- Precedenza al personale che non ha fruito in passato di permessi della stessa specie;
- Priorità ai docenti a tempo indeterminato;
- Coerenza del corso con la materia di insegnamento;

Fra i docenti che chiedono di partecipare ad un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato ad un corso o ha partecipato ad un numero inferiore di iniziative;

- Precedenza in base alla data di presentazione della domanda risultante dal protocollo.

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio sarà concessa a condizione che:

- L'iniziativa sia promossa dall'Amministrazione centrale e periferica o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati presso il MIUR o l'iniziativa sia connessa ad incarichi svolti nell'Istituzione scolastica per le esigenze formative indicate nel PTOF.

La partecipazione alle attività di aggiornamento, in orario di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico;

Il personale ATA potrà partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento organizzate dall'Amministrazione o svolte dall'Università o da Enti accreditati, da utilizzare in relazione al miglioramento delle competenze necessarie allo sviluppo del personale, secondo le seguenti priorità:

- Attuazione dei profili professionali, in particolare iniziative connesse con l'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi, applicativi informatici, novità normative, in tema di diverse abilità, tutela della privacy, pronto soccorso, codice di comportamento, competenze relazionali;
- Iniziative di formazione per figure sensibili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Valorizzazione della professionalità, anche in funzione della mobilità professionale del personale e delle nuove posizioni economiche.

4. In relazione alla formazione docenti, verranno retribuite le ore eccedenti le 80 ore funzionali all'insegnamento. Nel caso di incapienza, la retribuzione avverrà su base forfettaria proporzionalmente alle ore fruita.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/2025 è complessivamente alimentato da:
- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 24 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

TIPOLOGIA	IMPORTI
per il Fondo per l'Istituzione scolastica	€ 61.704,69
per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 4.065,76
per formazione docenti – ore eccedenti le 80	€ 3.095,86
per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.850,20
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.153,10
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.947,88
per retribuire la valorizzazione del personale scolastico	€ 13.334,60
per il PCTO A.S. 2024/2025 - Totale assegnazione	€ 15.792,65

ECONOMIE LORDO DIPENDENTE 2023/2024	IMPORTI
F.I.S.	€ 3.025,45
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2,00
Funzioni Strumentali	€ 2,38
Ore eccedenti	€ 1.694,48
Aree a Rischio	€ 334,70
Gruppo Sportivo	€ 870,21
PCTO	€ 38.134,61

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 25- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 26 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine il Fondo di Istituto sarà ripartito tra il personale docente ed ATA con i seguenti criteri:
2. La somma complessiva disponibile (escluse le economie) pari a € 75.739,79 lordo dipendente, decurtata dall'indennità di direzione e di sostituzione, pari ad € 6.815,10 lordo dipendente, è di € 68.924,69 lordo dipendente. Pertanto, **la somma complessiva disponibile, comprese le economie**, è pari a € 68.924,69 + € 5.929,22 = €

75.673,55, che sarà utilizzata come di seguito riportato:

Somma complessiva disponibile decurtata dalle indennità di direzione del DSGA (lordo dipendente)	Somma da destinare al personale docente (lordo dipendente) pari a 70%	Somma da destinare al personale ATA, escluso il DSGA (lordo dipendente) pari a 30%
€ 75.673,55	€ 52.971,50	€ 22.702,06

3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Si conviene che

- Non saranno erogati compensi senza l'effettivo riscontro delle attività svolte. A tal fine saranno attivate modalità di verifica dal Dirigente scolastico o dal DSGA (quest'ultimo relativamente al solo personale ATA). Il personale ha l'obbligo di documentare le attività aggiuntive, anche quelle funzionali e/o eccedenti (straordinario).
- La parte relativa all'incentivo per il personale ATA viene ripartita tra le tre componenti (AA, AT e CS) in proporzione alle unità di personale presenti; la retribuzione verrà corrisposta al personale che, a seguito di disponibilità volontaria, avrà realizzato:
 - compiti oltre quelli previsti dallo specifico profilo
 - azioni di supporto ai colleghi
 - azioni di supporto per specifiche esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.
- La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle attività e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva del lavoro effettivamente svolto e documentato. Nessun compenso sarà erogato in assenza di documentazione e verifica.
- I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
- In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento
- Le ore eccedenti saranno utilizzate per sostituzione dei colleghi assenti in caso di assenza di personale disponibile in orario nell'organico dell'Autonomia;

Art. 27 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse, eventualmente assegnate e disponibili per la formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:
 - 80% della disponibilità per il personale docente;
 - 20% per il personale ATA
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.
3. La somma disponibile sarà utilizzata, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente contratto integrativo, sulla base di quanto previsto dal PTOF e tenendo conto delle proposte del Collegio dei docenti, della proposta dell'assemblea ATA, del Piano delle attività proposto dal DSGA e delle esigenze organizzative dell'Istituto valutate dal Dirigente scolastico.
4. In merito alla formazione dei docenti, verranno retribuite le ore di formazione che dovessero eccedere le 80 ore di

attività funzionali all'insegnamento. In caso di incapacienza, la liquidazione avverrà in maniera forfettaria e proporzionale.



Art. 28 - Attività didattiche integrative, di potenziamento e di recupero

1. Le attività didattiche integrative e di potenziamento saranno attuate secondo le modalità e per le discipline individuate dal Collegio dei Docenti al termine degli scrutini del 1° trimestre.
2. I corsi di recupero estivi per le discipline con giudizio sospeso verranno deliberati dal Collegio dei docenti per i periodi immediatamente successivi agli esiti degli scrutini finali.
3. I corsi potranno essere attuati per classi parallele, con alunni dello stesso gruppo classe, ecc... nel limite consentito dal numero degli alunni destinatari e dalle risorse finanziarie disponibili ecc.
4. I corsi integrativi e di potenziamento effettuati durante l'anno scolastico (gennaio-maggio) avranno il costo orario di €38,50 previsto per le attività di insegnamento frontale.
5. I corsi di recupero estivi avranno il costo orario di €55,00.

Art.29 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:
 - docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
 - disponibilità a prestare ore eccedenti;

Art. 30 - Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento

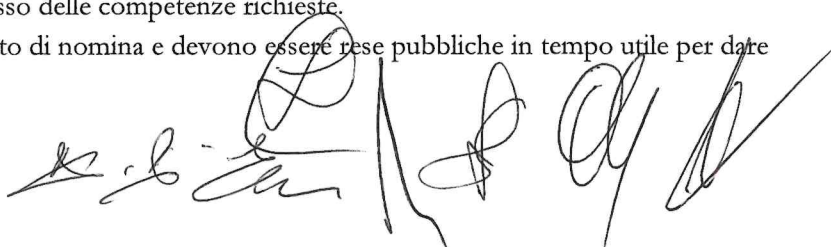
1. Le quote del finanziamento per le attività per i P.C.T.O., finalizzate alla retribuzione del personale, sono ripartite tra i docenti e gli ATA secondo la tabella allegata. Tra le figure interessate, sono individuati i tutor, i referenti, il personale amministrativo/tecnico impegnato nel progetto, ecc.
2. I tutor sono individuati dal Dirigente Scolastico, a seguito dichiarazione di disponibilità, tra i docenti componenti il Consiglio di classe e, in subordine tra i docenti della stessa specializzazione, in ultimo anche tra quelli di diversa specializzazione.
3. I referenti di specializzazione sono individuati dai Dipartimenti Disciplinari.
4. Il referente di Istituto è individuato dal Collegio dei Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico.
5. Gli ATA, previa disponibilità, per il profilo di appartenenza e le competenze specifiche richieste dal Progetto di PCTO.

Art. 31 - Progetti comunitari e nazionali

1. Per la realizzazione dei Progetti FSE- FESR e nazionali ci si atterrà alle normative specifica e alle indicazioni delle Linee Guida per la gestione dei Fondi strutturali, sia per il reclutamento delle figure professionali coinvolte nell'attività di formazione (esperti, tutor) che per i docenti (figure di supporto e per la valutazione) la cui attività ricada nell'area organizzativo-gestionale, al costo orario € 19,25 lordo dipendente, quale attività aggiuntiva di non insegnamento.
2. Queste figure, per le specifiche competenze richieste per la realizzazione dei Progetti, sono individuate a seguito di delibera del Collegio dei docenti o mediante avviso interno.
3. Il Personale ATA, previa richiesta di dichiarazione di disponibilità, sarà selezionato mediante Avviso interno. Il Personale sarà impegnato nelle attività progettuali, in orario straordinario, secondo il profilo professionale di appartenenza e per le specifiche competenze e mansioni richieste dai Moduli progettuali.

Art. 32 - Conferimento degli incarichi

1. Per tutte le attività retribuite con il fondo d'istituto, l'individuazione e l'assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente Scolastico, salvo i casi in cui la norma contrattuale preveda procedure diverse oppure tali attività rientrino tra quelle disciplinate dal presente atto di contrattazione.
2. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste.
3. Tali competenze devono essere esplicitate nell'atto di nomina e devono essere rese pubbliche in tempo utile per dare



la possibilità al docente designato di accettare o meno la nomina.

4. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
5. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda

Art. 34 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Clausola di salvaguardia finanziaria

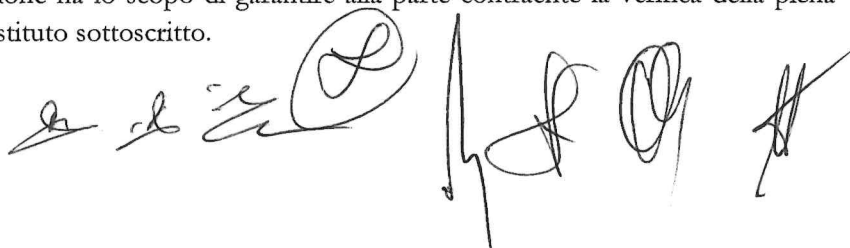
1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 37 - Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.



2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed ATA) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

Art. 38 - Clausole di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente;
2. Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materie di contrattazione.
3. Il presente contratto prevede, come parte integrante, le seguenti tabelle:
 - a) Ripartizione FIS 2024/2025 Docenti e ATA
 - b) P.C.T.O. - Prospetto compensi delle figure coinvolte, docenti e ATA

Il dirigente scolastico pro-tempore,
prof Giuseppe MONOPOLI



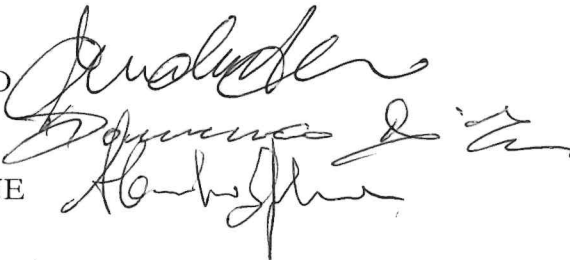
PARTE SINDACALE

RSU d'istituto:

prof.ssa Annalisa ALICINO

prof. Domenico D'ELIA

prof. Alessandro SPADONE



Terminale Associativo Sindacale

prof.ssa Luisa OLIVIERI



Sindacati Territoriali

CISLSCUOLA dott. Francesco BASILE

FLC-CGIL dott.ssa Angela DELL'OLIO



PCTO					
ASSEGNAZIONE:	15792,65				
ECONOMIE	38134,61				
TOTALE	53927,26				
	n.docenti	LD	LS	LD	LS
REFERENTE DI ISTITUTO	1	350	464,45	350	464,45
TUTOR TERZE	7	130	172,51	910	1207,57
TUTOR QUARTE	9	250	331,75	€ 2.250,00	€ 2.985,75
TUTOR QUINTE	9	130	172,51	€ 1.170,00	€ 1.552,59
REFERENTI	3	130	172,51	€ 390,00	€ 517,53
A.A.	4	300	398,1	€ 1.200,00	€ 1.592,40
				€ 5.920,00	€ 7.855,84
Somma disponibile per alunni					€ 46.071,42



TUTOR ORIENTAMENTO E DOCENTE ORIENTATORE			
ASSEGNAZIONE			32.782,77 €
Orientatore	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Tutor orientamento	19	1.646,40 €	31.281,60 €
RESIDUO			1,17 €



FIS + VALORIZZAZIONE					22.702,26 €
	n.	ore		costo orario	
Straordinario A.A.	7	25	175	15,95 €	2.791,25 €
Straordinario A.T.	7	25	175	15,95 €	2.791,25 €
Straordinario C.S.	15	68	1020	13,75 €	14.025,00 €
Piccola manutenzione	4	52	208	13,75 €	2.860,00 €
Reperibilità istituto vigilanza					200,00 €
Contributi INPS					34,76 €
				TOTALE	22.702,26 €
INCARICHI SPECIFICI				ASSEGNAZIONI	3.850,20 €
ASSISTENTI TECNICI					
Assistenza tecnica stampanti segreteria					200,00 €
Piccola manutenzione AT					200,00 €
Gestione e controllo straordinari ATA + graduatorie DOC. e ATA					300,00 €
Pratiche da sentenze e contenziosi - graduatorie DOC. e ATA					300,00 €
Coordinamento area alunni					250,00 €
Pratiche infortuni personale / assicurazione					170,00 €
Supporto beni durevoli / inventario lab. Fisica e					150,00 €
Sostituzione protocollo					150,00 €
COLLABORATORI SCOLASTICI					
Supporto fotocopie + magazzino					300,00 €
Supporto pronto soccorso					100,00 €
Supporto ufficio tecnico + accompagnamento alunno H					300,00 €
Flessibilità e turnazione per esigenze didattiche	13		110,00 €		1.430,00 €
Contributi INPS					0,20 €
				TOTALE	3.850,20 €

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.

	ASSEGNAZIONE		52.971,49 €
Collaboratori DS	2		4.600,00 €
Responsabile uff. tecn.			350,00 €
Gestione centro risorse			350,00 €
Sostituzione DS periodo estivo			350,00 €
Elezioni scolastiche di istituto			200,00 €
Responsabile rete telematica			250,00 €
Responsabile sito web			700,00 €
Animatore digitale			700,00 €
Supporto segreteria didattica (registro elettronico)			250,00 €
Supporto tecnico segreteria			250,00 €
Biblioteca scolastica	2	250,00 €	500,00 €
Comunicazione esterna			350,00 €
Coordinatori di dipartimento	11	150,00 €	1.650,00 €
Coordinatori di classe	46	320,00 €	14.720,00 €
Segretari	46	130,00 €	5.980,00 €
Responsabili di laboratorio			
Chimica - Fisica - Informatica biennio - Palestra - Informatica corso A - Informatica corso B - Informatica corso C - Robotica - Automazione meccanica - Misure elettroniche - T.D.P. - Macchine utensili 1 - Macchine utensili 2 - Macchine a fluido - Aggiustaggio	15	150,00 €	2.250,00 €
Tutor docenti neoassunti	3	130,00 €	390,00 €
Coordinatore attività di Robotica			350,00 €
Gruppo emergenze educative	3	130,00 €	390,00 €
Esame candidature PNRR	6	130,00 €	780,00 €
Gruppo PNRR	3	130,00 €	390,00 €
Gruppo Tecnico revisione ambienti d'apprendimento	9	130,00 €	1.170,00 €
Orientamento	260	16,00 €	4.160,00 €
PROGETTI			
	Docenza	Funz.	
Visori 3D	10		385,00 €
Corsi di potenziamento classi quinte		90	3.465,00 €
Corsi di recupero estivi		145	7.975,00 €
ACCANTONAMENTO			66,49 €
		TOTALE	52.971,49 €